In questo senso io credo che l'articolo non porta pregiudizio alcuno ai principii precedentemente stabiliti sulla materia, e rende sufficientemente quell'idea a cui accennava l'onorevole deputato Melchiorre.

MELCHIORRE. In conseguenza delle soddisfacenti spiegazioni dell'onorevole signor ministro, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento del deputato Melchiorre, metterò ai voti l'articolo 5.

Lo rileggo:

« Art. 5. Il possesso continuato per 30 anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un annuo canone o altra prestazione, terrà luogo di titolo per effetto della presente legge. »

(La Camera approva).

« Art. 6. La rendita da cedersi a norma degli articoli 1 e 3 sarà uguale alla prestazione annua che il demanio o lo stabilimento di manomorta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

« Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi sieno riservati al direttario, la rendita da cedersi sarà aumentata di quanto corrisponda al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia.

« Le prestazioni annue quando non fossero dovute in danaro ma in generi, si potranno affrancare colla cessione di tanta rendita iscritta, quanta corrisponda alla stima pecuniaria di esse, desunta dal prezzo di un decennio secondo la mercuriale del luogo di pagamento o del mercato più vicino.

« Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della prestazione in natura, sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media stata pagata nell'ultimo decennio. »

A quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Il primo è dell'onorevole Brunetti, il quale propone che al secondo alinea dell'articolo 6 si sostituisca il seguente:

« Questo reddito, senza ricorrere a perizie od altre pruove, consisterà nella differenza della rendita imponibile catastale del fondo sul valore della prestazione liquidata. »

Il secondo è dell'onorevole Ninchi, che consiste nel proporre che si aggiungano al fine del terzo capoverso le parole: *aumentata d'un decimo.*

Un terzo è proposto dall'onorevole Scalini col quale vorrebbe che si aggiungessero al fine del terzo capoverso le parole:

« E quando il prezzo dei generi non fosse registrato nelle mercuriali, questo verrà dichiarato dalla deputazione provinciale del luogo in cui sono posti gli stabili che si vogliono affrancare o la maggior parte di essi. »

C'è poi un quarto emendamento che lo stesso onorevole Brunetti proporrebbe di aggiungere in fine dell'articolo così concepito:

« Le quantità pagate nel corso del decennio (quando le parti non convengano) debbono risultare o da ricevi rilasciati ai debitori o da atti pubblici depositati negli archivi comunali. »

Finalmente dopo l'articolo 6 lo stesso Brunetti propone un articolo addizionale così concepito:

« Quante volte non possa ai termini dell'articolo precedente stabilirsi la quantità media dell'ultimo decennio, il valore della prestazione si riterrà eguale alla parte corrispondente e proporzionale della rendita imponibile catastale del fondo. »

Per procedere ordinatamente do la parola successivamente a coloro che hanno proposto gli emendamenti.

Quindi, siccome l'onorevole Brunetti fu il primo che propose il suo emendamento al fine del secondo alinea, così ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

BRUNETTI. Questo emendamento, o signori, mi venne suggerito e direi quasi dettato dallo stesso articolo 12 della presente legge, perchè parmi che lo spirito dell'articolo 12, o meglio la ragione che lo informa, il principio a cui logicamente conduce è assai più largo delle parole che lo contengono.

Con questo articolo 12 è bandita la forma giudiziaria. Ottimo divisamento invero fu quello del Senato di bandire la forma giudiziale, e quel divisamento fu lodevolmente adottato dalla Commissione.

Ma bandire la forma giudiziale nello scopo della legge implica il concetto di bandire qualunque complicazione di forma che possa per avventura ostacolare, ritardare, allontanare in qualunque maniera la realizzazione positiva della legge.

L'altro ieri l'onorevole ministro guardasigilli con sana dottrina e con profondo giudizio affermava che, quando una legge incontri per via dei rapporti sociali o giuridici che si informino ad un altro tempo o ad un'altra civiltà, e questi rapporti, nello stato in che sono, perturbino l'equilibrio sociale, impediscano l'agricoltura, inaridiscano il commercio, inceppino l'industria, la legge ha diritto di modificarli.

Avvegnachè il giusto ed il vero (sentenza la prima volta pronunziata da Giambattista Vico), sebbene eterni, corrono in tempo e nel tempo si trasformano.

Le rivoluzioni stesse sono la emanazione di questo principio e quando sono armate di questo titolo esse sono principio vitale delle nazioni, esse spingono la umanità nella via del progresso.

Ed a quello che diceva l'onorevole guardasigilli io aggiungo che la legge non solo ha il diritto di trasformare questi rapporti, ma ha il dovere di trasformarli, e di trasformarli sino al punto che sia completamente ottenuto lo scopo della legge.

Bandire le forme giudiziali, io diceva poc'anzi, logicamente, implicitamente importa bandire ogni complicazione di forme che possa ostacolare l'affrancamento delle prestazioni.

Nella grave discussione tenuta in Senato in luglio 1862, alla quale dottamente presero parte gli ono-